

CAMERA DEI DEPUTATI N. 750

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SANTI, NOVELLA, FOA e LAMA

Presentata l'8 novembre 1963

**Miglioramenti dei trattamenti di pensione
e riforma dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti**

ONOREVOLI COLLEGGHI! In occasione dell'esame ed approvazione della legge 12 agosto 1962, n. 1338, il Parlamento mostrò viva sensibilità per l'esigenza di procedere alla riforma dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, tanto che, all'articolo 25 della legge stessa, dispose la costituzione di un'apposita Commissione e stabilì precisi limiti di tempo entro i quali il Governo avrebbe dovuto presentare il disegno di legge di riforma.

Emerse, infatti, dal dibattito l'inadeguatezza dei miglioramenti apportati rispetto alle esigenze dei pensionati, la precarietà dei provvedimenti adottati e, soprattutto, l'esigenza di sottrarre finalmente i lavoratori alle angustie di un trattamento di pensione che è ben lungi dal garantire loro la conservazione del tenore di vita conquistato nel corso della vita lavorativa.

Non sembra, pertanto, necessario soffermarsi a sottolineare l'inadeguatezza delle attuali pensioni: basta solo ricordare che dopo più di quaranta anni di vita dell'assicurazione e cioè quando il sistema avrebbe già dovuto spiegare la sua efficacia le pensioni medie annue liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nel 1962 ammontavano a sole 260.000 lire per la vecchiaia, 181.000 per l'invalidità e appena a 132.000 per i superstiti.

Riteniamo invece utile accennare, fra le lacune, le insufficienze e le contraddizioni del-

l'attuale sistema, alle sperequazioni a danno delle donne, per quanto riguarda il calcolo della pensione, e di alcune categorie come quella dei lavoratori agricoli subordinati, condannati, in gran parte a conseguire pensioni minime, a causa dei contributi base stabiliti in misura fissa e non proporzionata alle retribuzioni, nonché a danno dei mezzadri e coloni, i quali già considerati lavoratori dipendenti ai fini previdenziali, nel 1920 e successivamente esclusi dall'assicurazione, solo tardivamente venivano riammessi, ma nei ranghi dei lavoratori autonomi.

In questa situazione sarebbe assurdo proporre un semplice riordinamento che, oltre tutto, avrebbe valore temporaneo, come hanno dimostrato i numerosi riordinamenti sopravvenuti alla legge istitutiva dell'assicurazione generale e che hanno preceduto o seguito numerosissime leggi e decreti tendenti ad adeguare prestazioni e contributi sconvolti dalle vicende economiche del Paese.

Si tratta invece di riformare il sistema nel suo complesso, dargli stabilità, improntarlo ai criteri moderni ormai assimilati dai paesi più progrediti e, soprattutto, realizzare le giuste aspirazioni dei lavoratori, quali artefici principali di ogni progresso economico e sociale.

In questo senso si è pronunciata la Commissione istituita dalla legge del 1962 e, fatto di grande rilievo, per una riforma profonda

del pensionamento il 3 ottobre 1963 si è schierato anche il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro con le « Osservazioni e proposte sulla riforma della previdenza sociale ».

Ovviamente, una riforma generale che vada dal lavoratore dipendente al cittadino, una riforma cioè che realizzi la sicurezza sociale secondo il dettato costituzionale, non può attuarsi senza la necessaria gradualità. Per cui, la presente proposta di legge in armonia, in primo luogo, con le decisioni del Parlamento e con le stesse priorità indicate dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, intende costituire l'avvio della più generale riforma, in quanto la riforma del trattamento di pensione per i lavoratori dipendenti attualmente compresi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti rappresenta il primo decisivo passo, necessario, verso quei più ampi sviluppi della protezione sociale che dovrà realizzare, con la massima sollecitudine, il riordinamento del trattamento di pensione dei lavoratori autonomi e la tutela dei cittadini.

La legge che proponiamo all'approvazione del Parlamento riguarda, quindi, tutti i lavoratori compresi nell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed i coloni e mezzadri che, per le caratteristiche sociali proprie di questi lavoratori, devono rientrare, ai fini previdenziali, nella famiglia dei lavoratori dipendenti.

I criteri generali che improntano questa proposta di legge e gli obiettivi di massima che le norme vogliono realizzare si possono così sintetizzare:

a) commisurare le pensioni di vecchiaia all'anzianità lavorativa e alla retribuzione abituale dei lavoratori e le pensioni di invalidità alle ultime retribuzioni percepite dal lavoratore;

b) stabilire l'adeguamento automatico delle pensioni alle modifiche del costo della vita e alla dinamica salariale, in modo da garantire al pensionato il valore reale della pensione ed evitare continui (e sempre tardivi, in pratica) provvedimenti di legge di adeguamento;

c) estendere ai pensionati gli assegni familiari, in sostituzione delle attuali maggiorazioni per i figli, in modo da consentire loro lo stesso trattamento di famiglia che ricevevano durante l'attività lavorativa;

d) garantire ai superstiti un trattamento più adeguato alle esigenze vitali che si manifestano a seguito della morte del capofamiglia;

e) rivalutare le attuali pensioni del 30 per cento, in modo da coprire gli effetti della svalutazione monetaria successiva al 1962 e apportare un primo accostamento parziale della pensione media in direzione di un equo rapporto ai salari medi; estendere gli assegni familiari anche ai titolari di vecchie pensioni, in sostituzione delle attuali maggiorazioni; e introdurre anche per queste pensioni il sistema automatico di rivalutazione in base alle variazioni del costo della vita;

f) fissare in lire 20.000 mensili il nuovo minimo per le pensioni vecchie e nuove, eliminando l'assurda discriminazione attuale basata sull'età del pensionato ed elevando così la misura ad un livello che, seppure non può considerarsi adeguato alle esigenze essenziali dei pensionati, rappresenta tuttavia la volontà di lenire i più aspri bisogni pur restando entro limiti ragionevoli di spesa;

g) realizzare il riordinamento sia della composizione che dei compiti degli organi di gestione dell'Istituto nazionale della previdenza Sociale, in modo da garantire una più ampia partecipazione delle forze produttive nell'amministrazione democratica dell'Istituto e un migliore decentramento dei poteri e delle funzioni degli organi stessi, che comporta di per se stesso il decentramento dei servizi;

h) perfezionare la procedura per l'esame dei ricorsi in sede amministrativa, evitando per molti ricorsi un inutile accentramento e, nello stesso tempo, migliorare le garanzie che la legge affida ai soggetti dell'assicurazione per accedere al contenzioso amministrativo e legale;

i) giungere ad una rapida applicazione del nuovo sistema per cui si fissa nel 1° gennaio 1964 la data di inizio di efficacia delle nuove norme.

In tema di finanziamento, gioverà ricordare che oggi si provvede all'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e per i superstiti e al fondo per l'adeguamento delle pensioni, mediante:

1) un contributo-base, per classi di retribuzioni, che incide mediamente per lo 0,20 per cento sul salario medio, ed è a carico del datore di lavoro;

2) un contributo integrativo, proporzionato ai salari di fatto, pari al 19,8 per cento, di cui il 6,60 per cento direttamente a carico del lavoratore e il 13,20 per cento a carico del datore di lavoro;

3) un contributo fisso dello Stato per ogni pensione costituita;

4) un contributo fisso dello Stato per l'integrazione ai minimi di pensione;

5) un contributo dello Stato, nella misura del 25 per cento della spesa annuale per pensioni, dedotta quella per l'integrazione ai minimi;

6) altre specifiche contribuzioni a carico dello Stato;

7) trasferimenti dalle gestioni delle assicurazioni disoccupazione e tubercolosi;

8) entrate varie (trattenuta ai pensionati occupati, interessi vari, ecc.).

La situazione finanziaria dell'assicurazione obbligatoria per le pensioni ed il fondo adeguamento al 31 dicembre 1962 era caratterizzata da 287.224 milioni di riserve (128.805 milioni di riserve dell'assicurazione obbligatoria, a cui si aggiungano 158.419 milioni di riserve del fondo adeguamento) e da 114.922 milioni di avanzi di gestione del fondo adeguamento pensioni.

Sulla base di fondati elementi di valutazione, si può senz'altro prevedere che al 31 dicembre 1963 i *fondi di riserva* ammontaranno a non meno di 330 miliardi e gli *avanzi di gestione* saliranno ad oltre 300 miliardi.

A questi elementi, che documentano la buona situazione finanziaria delle gestioni pensioni, va aggiunto che, se restassero inalterate le attuali aliquote contributive sulle retribuzioni, e se non si provvedesse a migliorare i vigenti trattamenti, le *entrate per contributi* supererebbero largamente anche nei prossimi anni la parte di spesa che deve essere coperta con tali entrate. Questa valutazione si basa non solo sull'andamento del « monte salari soggetto a contributi », verificato nell'ultimo decennio, ma anche sulle previsioni, ampiamente condivise, dello sviluppo dell'occupazione e del reddito, per i prossimi anni.

In sostanza, la situazione finanziaria delle gestioni pensioni e le previsioni del suo sviluppo, offrono apprezzabili margini per l'adozione dei provvedimenti oggetto della nostra proposta di legge, intesi a realizzare un sensibile miglioramento dei trattamenti agli attuali pensionati e un più efficiente sistema di pensionamento per i lavoratori.

Infatti, prevedendo l'unificazione degli attuali contributi-base e per il fondo adeguamento pensioni, nonché il consolidamento del nuovo contributo al 20 per cento delle retribuzioni — a seguito delle maggiori entrate contributive a cui si è prima fatto riferimento — per la copertura del *maggior onere* derivante dall'applicazione della legge da noi proposta, si prevede mancheranno soltanto 200 miliardi per il 1964, 250 miliardi per il 1965, 300 mi-

liardi per il 1966 e 360 miliardi per il 1967. Ciò ovviamente nell'ipotesi che il gettito contributivo del settore dell'agricoltura resti al livello, veramente irrilevante, a cui si è giunti.

Se si adottassero subito e integralmente le proposte relative al finanziamento dell'assicurazione pensioni, avanzate sia dalla Commissione di cui all'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e sia dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il contributo complessivo che deriverebbe allo Stato, in conseguenza, coprirebbe largamente le predette somme e consentirebbe anche di ridurre il contributo sui salari.

Noi condividiamo le suddette proposte (si veda l'articolo 15), riteniamo tuttavia che alla loro attuazione si debba pervenire con gradualità. Perciò proponiamo: 1) che per gli anni dal 1964 al 1967 lo Stato non sia tenuto a coprire l'insufficienza contributiva del settore agricolo; 2) che fino all'esercizio finanziario 1968-69 lo Stato non sia tenuto a coprire completamente la spesa per l'integrazione ai minimi di pensione; 3) che sia soppresso ogni altro contributo dello Stato, considerando assorbiti tali impegni con la proposta partecipazione, nella misura del 30 per cento, alla spesa dell'assicurazione generale per le pensioni, dedotta quella relativa all'integrazione ai minimi.

In tal modo, è possibile contenere entro limiti ridotti il maggior contributo richiesto allo Stato e farlo decorrere dall'esercizio finanziario 1964-65, pur prevedendo — come si è detto — l'applicazione dei nuovi trattamenti a partire dal 1° gennaio 1964.

In sostanza, si propone di aumentare l'attuale contributo dello Stato per l'integrazione ai minimi di pensione di 25 miliardi per il 1964, di 50 miliardi per il 1965, di 65 miliardi per il 1966 e di 90 miliardi per il 1967. Per quanto riguarda l'altro titolo di contribuzione dello Stato, e cioè la partecipazione proporzionale alla spesa annuale, dedotta la quota di integrazione ai minimi di pensione, si prevede che il maggior onere ammonterà a circa 90 miliardi, nel 1964, e si incrementerà gradualmente fino a raggiungere circa i 200 miliardi nel 1967. Alla quota di spesa che, per gli anni considerati, si ritiene non verrà coperta dalle maggiori entrate per contributi dello Stato e delle categorie interessate, si propone che sia provveduto mediante utilizzazione degli avanzi e delle riserve dell'assicurazione obbligatoria e del fondo adeguamento pensioni, esistenti all'entrata in vigore della nuova legge.

La proposta di legge che vi sottoponiamo è divisa in quattro titoli.

Il primo titolo contiene le norme relative ai soggetti e alle prestazioni.

Con l'articolo 1 si fa riferimento alle leggi modificate dalla presente proposta di legge. Con l'articolo 2 si definiscono i soggetti e con l'articolo 3 si stabilisce la nuova denominazione della assicurazione per le pensioni. L'articolo 4 e l'articolo 5 stabiliscono le condizioni richieste per il diritto alle pensioni di vecchiaia e di invalidità. L'articolo 6 fissa i criteri e le misure per il calcolo delle pensioni di vecchiaia e di invalidità, determina la rivalutazione delle pensioni in atto e fissa il nuovo minimo di pensione. Con l'articolo 7 si definisce la retribuzione e con l'articolo 8 si stabiliscono le condizioni per il diritto alla pensione di reversibilità, si determinano le quote della pensione ai superstiti e si provvede alla rivalutazione delle pensioni in atto, nonché alla fissazione del nuovo minimo di pensione. L'articolo 9 regola la cumulabilità e l'articolo 10 stabilisce l'estensione degli assegni familiari a tutti i pensionati in sostituzione delle attuali maggiorazioni su i figli a carico. Con l'articolo 11 si disciplina l'adeguamento delle pensioni alle variazioni degli indici dei salari e con l'articolo 12 si dettano norme per la corresponsione delle pensioni. L'articolo 13 prevede l'azione per il recupero degli invalidi mentre l'articolo 14 stabilisce la conservazione dei fondi speciali.

Il secondo titolo contiene le norme relative al finanziamento.

Con l'articolo 15 si stabiliscono i criteri informativi per il finanziamento dell'assicurazione generale per le pensioni e con gli articoli 16 e 17 si determina la ripartizione della spesa fra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato e si dettano norme in materia contributiva. L'articolo 18 istituisce il fondo di emergenza e ne regola gli accantonamenti e i prelievi.

Il titolo terzo contiene le norme relative agli Organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'articolo 19 enumera i vari organi e gli articoli dal 20 al 29 stabiliscono la composizione e i compiti degli Organi stessi. Con l'articolo 30 si regola la nomina dei direttori generali.

Il titolo quarto contiene le norme finali e transitorie.

L'articolo 31 disciplina il coordinamento dei periodi di iscrizione all'assicurazione generale e ai fondi speciali. Con l'articolo 32 si dettano norme relative alle tecniche per l'accertamento delle posizioni assicurative e per la riscossione dei contributi. L'articolo 33 stabilisce nuove norme in materia di contenzioso amministrativo e legale. L'articolo 34 precisa che la nuova legge riguarda anche i coloni e mezzadri. Con l'articolo 35 si determinano le misure del contributo dello Stato dall'anno finanziario 1964-1965 all'anno finanziario 1967-1968, si esclude la specifica contribuzione dello Stato per il settore dell'agricoltura fino al 1967 e si aboliscono contributi particolari a carico dello Stato. L'articolo 36 prevede la utilizzazione degli avanzi del Fondo per l'adeguamento pensioni ai fini della copertura della spesa derivante dalla nuova legge e l'articolo 37 riguarda le norme relative alla copertura del maggior onere posto a carico dello Stato. Gli articoli 38 e 39 contengono le disposizioni per il coordinamento delle varie norme delle assicurazioni sociali con la presente legge, la elaborazione di un testo unico riguardante la materia del pensionamento e stabiliscono la decorrenza della presente legge.

Onorevoli colleghi, questi gli elementi essenziali della nostra proposta di legge per miglioramenti ai trattamenti di pensione e la riforma della assicurazione generale per le pensioni.

La nostra iniziativa legislativa riteniamo che interpreti le esigenze e le rivendicazioni dei pensionati e dei lavoratori e che sia coordinata con le decisioni e i voti espressi dal Parlamento in occasione del dibattito sulla legge del 1962.

È certo superfluo dichiarare che non pensiamo di aver predisposto un testo privo di lacune. Anzi confidiamo sul Vostro insostituibile contributo per far sì che la nuova legge trovi una formulazione pienamente rispondente alle attese dei pensionati e dei lavoratori, e per fare di essa veramente la legge di avvio della riforma della previdenza sociale.

In tale collaborazione e nei vostri suffragi contiamo con fiducia.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

SOGGETTI E PRESTAZIONI

ART. 1.

Le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, disciplinata dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, dal decreto-legge 14 aprile 1938, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, nonché dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, e loro successive modificazioni e integrazioni, sono modificate in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

ART. 2.

Per lavoratori dipendenti, ai sensi della presente legge, si intendono coloro che, comunque, anche nel proprio domicilio, prestano la loro opera retribuita contro corresponsione di stipendio o salario o partecipazione agli utili, anche con rapporto di carattere temporaneo, stagionale o giornaliero, nonché i coloni, i mezzadri e compartecipanti ed i familiari tenuti per contratto a prestare la loro opera lavorativa.

ART. 3.

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e il Fondo adeguamento per le pensioni sono unificati e assumono la denominazione di « Assicurazione generale per le pensioni ».

ART. 4.

L'assicurato ha diritto alla pensione:

1) al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne;

2) a qualunque età, quando sia riconosciuto invalido ai sensi del successivo articolo 5 della presente legge;

3) a qualunque età, quando possa far valere un periodo, anche non continuativo, di occupazione di almeno 25 anni e non sussista un rapporto di lavoro dipendente.

I limiti di età di cui al n. 1) del presente articolo sono ridotti di 5 anni per i ciechi lavoratori e per i lavoratori appartenenti a ca-

tegorie la cui attività comporti lavorazioni pesanti o nocive, e siano stati addetti ad esse almeno 5 anni consecutivi oppure 10 anni se discontinui.

Le predette lavorazioni pesanti o nocive, sono determinate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le Confederazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori.

Ai fini del trattamento di pensione sono assimilati a periodi di occupazione i seguenti periodi:

- a) disoccupazione involontaria;
- b) servizio militare per chiamata e per richiamo alle armi e servizi equiparati;
- c) sospensione del lavoro con cessazione o riduzione della retribuzione;
- d) inabilità temporanea derivante da infortunio o da malattia professionale, nonché da malattia anche di natura tubercolare;
- e) astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza o puerperio.

In ogni caso la somma dei periodi predetti — dedotti i periodi di cui all'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, che sono accreditati integralmente — non può superare il terzo del periodo di effettiva occupazione considerata ai fini del trattamento di pensione.

I periodi di lavoro all'estero equivalgono, a tutti gli effetti, ai periodi di occupazione nel territorio della Repubblica.

ART. 5.

È considerato invalido chiunque, per infermità o difetto fisico o mentale, abbia perduto almeno per il 50 per cento la capacità di lavoro in modo permanente, oppure abbia ridotta, per gli stessi motivi, di almeno la metà, in modo permanente, la sua capacità di guadagno in occupazione confacente alla sua attitudine.

Per capacità di guadagno si intende l'effettiva e non solo teorica possibilità di conseguire su un mercato di lavoro libero un compenso continuativo, corrispondente alla propria posizione sociale, al proprio stato fisico, al proprio sesso, alla propria età, mediante una attività lavorativa, e ciò senza incorrere fisicamente in danni ed in rischi particolari, attuali, potenziali o da previsione, senza bisogno di orari più prolungati od eccezionali, né di apprendistato nuovo, né di spostamenti inconsueti, senza lesione al decoro, alla morale, ai propri legami familiari.

La riduzione della capacità di guadagno è considerata permanente, nel senso che debba persistere per un lungo periodo di tempo o

per un periodo di cui non si possa prevedere la cessazione, e in riferimento non alla sola invalidità fisica, ma al complesso di condizioni che determinano l'incapacità al guadagno.

ART. 6.

L'ammontare delle pensioni annue di vecchiaia è determinato in ragione di tanti quarantesimi, quanti sono gli anni di occupazione e di periodi assimilati a norma del precedente articolo 4, del 90 per cento della retribuzione percepita dall'assicurato nell'ultimo anno di occupazione.

La pensione di invalidità è pari al 70 per cento della retribuzione percepita dal lavoratore nell'ultimo anno di occupazione. Tale pensione è corrisposta fino al raggiungimento dell'età di pensionamento per vecchiaia ed è sostituita dalla pensione di vecchiaia. Tutto il periodo di corresponsione della pensione di invalidità è equiparato al periodo di lavoro, ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia.

Per i lavoratori per i quali all'articolo 4 è prevista l'anticipazione di 5 anni dell'età di pensionamento per vecchiaia, gli anni di anticipo sono computati agli effetti del trattamento di pensione.

Tutte le pensioni di invalidità e di vecchiaia dell'assicurazione generale obbligatoria, con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate elevando a 94 il coefficiente di moltiplicazione della pensione base.

Tutte le pensioni d'invalidità e di vecchiaia liquidate con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della presente legge non possono essere inferiori a lire 260.000 annue. Lo stesso minimo di lire 260.000 annue si applica anche alle pensioni liquidate con decorrenza successiva alla entrata in vigore della presente legge, sempreché l'assicurato possa far valere i seguenti requisiti:

a) per la pensione di vecchiaia, almeno 15 anni di assicurazione, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge;

b) per la pensione di invalidità, almeno 5 anni di assicurazione ai sensi dello stesso articolo 4.

ART. 7.

Per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1964, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione è quella complessiva di fatto percepita — a qualsiasi titolo, sia in natura che in danaro — dall'assicurato nello ultimo anno di occupazione. Qualora il lavo-

ratore non abbia prestata la propria opera per l'intero anno, per i casi previsti dall'articolo 4, comma quarto, la retribuzione media giornaliera percepita per il periodo di effettivo lavoro è attribuita anche ai suddetti periodi, ai fini della determinazione della pensione annua.

Qualora la retribuzione annua, presa a base per il calcolo della pensione, non comprenda la tredicesima mensilità, tale retribuzione è sempre aumentata di un dodicesimo.

In ogni caso la retribuzione non può essere inferiore a quella stabilita da leggi, contratti collettivi di lavoro o regolamenti per il settore, la categoria e la qualifica riguardante i lavoratori interessati, ivi compresi quelli dell'agricoltura, né superiore ad essa del 30 per cento. Per i lavoratori non tutelati da contratti collettivi di lavoro, valgono le tariffe contenute nei contratti collettivi di settore, categoria e qualifiche similari.

Mediante accordi nazionali, territoriali o aziendali, fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro, possono essere stabilite retribuzioni da prendere come base ai fini della determinazione delle pensioni di cui al precedente articolo 6.

Qualora la retribuzione presa a base per la determinazione della pensione non riguardi l'anno immediatamente precedente a quello di costituzione della pensione stessa, la retribuzione predetta deve essere rivalutata ai sensi del primo comma del successivo articolo 11.

Qualora la retribuzione dell'ultimo anno, determinata ai sensi del presente articolo, risulti inferiore alla media delle quindici retribuzioni annue più elevate, aggiornate secondo quanto stabilito dal precedente comma, percepite dall'assicurato, per il calcolo della pensione si considera tale ultima retribuzione media. Nel caso in cui l'assicurato non possa far valere quindici anni di occupazione, la media sarà effettuata sulla base delle retribuzioni percepite nel periodo complessivo di occupazione.

ART. 8.

Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, spetta una pensione di reversibilità al coniuge ed ai figli ed equiparati superstiti. Ai figli ed equiparati la pensione di reversibilità spetta quando siano in età inferiore a 21 anni, o 26 se studenti, oppure siano invalidi ai sensi dell'articolo 5 della presente legge. In mancanza del coniuge, dei figli ed equiparati, la pensione spetta ai genitori e ai fratelli e sorelle, quando si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni per gli assegni familiari. Le pre-

dette condizioni devono sussistere alla data della morte del pensionato o dell'assicurato.

Il diritto del coniuge superstite di pensionato o di assicurato sussiste qualora il matrimonio sia stato contratto almeno 3 mesi prima del decesso, anche per i casi in cui il decesso si sia verificato prima dell'entrata in vigore della presente legge. Per questi ultimi, la domanda di pensione deve essere presentata entro due anni dall'entrata in vigore della legge stessa.

È riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità ai figli maggiorenni dell'assicurato o del pensionato deceduto prima della entrata in vigore della presente legge, che siano stati conviventi a carico dello stesso all'atto del decesso e che alla data del 1° gennaio 1964 siano inabili al lavoro proficuo e non abbiano redditi propri superiori a lire 20.000 mensili, anche se le predette condizioni non sussistevano alla data di morte dell'assicurato o del pensionato. La domanda di pensione deve essere presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La pensione di reversibilità è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata, o che sarebbe spettata all'assicurato, a norma del primo comma dell'articolo 6 della presente legge, o, se più favorevole, a norma del secondo comma dello stesso articolo:

a) il 60 per cento in caso di un solo familiare superstite;

b) l'80 per cento in caso di due familiari superstiti;

c) il 100 per cento in caso di tre o più familiari superstiti.

Il trattamento di pensione di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, spetta ai superstiti in parti uguali, salvo il caso in cui fra essi vi sia il coniuge al quale spetta una pensione pari ai 5/8 del trattamento complessivo di cui alla lettera b) o di 4/10 di quello di cui alla lettera c).

Tutte le pensioni per i superstiti dell'assicurazione generale obbligatoria, con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della presente legge sono riliquidate elevando a 94 il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base e applicando le aliquote di cui al comma quarto del presente articolo.

Tutte le pensioni di reversibilità liquidate con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della presente legge non possono essere inferiori a lire 260.000 annue. Lo stesso minimo di lire 260.000 annue si applica anche alle pensioni liquidate con decorrenza successiva alla entrata in vigore della presente legge,

sempreché il pensionato deceduto fruisca di pensione di importo almeno pari al minimo, oppure l'assicurato deceduto avesse maturato il diritto al minimo di pensione per invalidità.

ART. 9.

Le pensioni di reversibilità sono cumulabili con le pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità. Qualora il superstite fruisca di pensione diretta integrata al minimo, conserva tale trattamento e la pensione di reversibilità è calcolata ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, dedotta la eventuale integrazione al minimo.

ART. 10.

Le pensioni di cui all'articolo 4 sono integrate dagli assegni familiari, secondo le condizioni e nella misura previste per i lavoratori dell'industria dalle disposizioni vigenti.

Tali assegni sono dovuti anche per le pensioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge e sostituiscono le maggiorazioni per familiari a carico.

ART. 11.

Tutte le pensioni sono annualmente adeguate in proporzione diretta alle variazioni dell'indice dei salari medi nazionali dei lavoratori dell'industria, quando tali variazioni ammontino ad almeno il 4 per cento.

Le norme di cui al precedente comma si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore alla entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

Le pensioni liquidate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono corrisposte in tredici mensilità. Le pensioni liquidate con decorrenza anteriore alla entrata in vigore della presente legge continuano ad essere maggiorate di un dodicesimo.

ART. 13.

L'assicurato che presenta domanda di pensione per invalidità può essere sottoposto ad accertamento sanitario.

Qualora da tale accertamento risulti la possibilità, entro un periodo massimo di due anni, di eliminare o ridurre a meno di un quinto l'invalidità dell'assicurato, così come

intesa all'articolo 5 della presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alle cure necessarie, previo consenso dell'assicurato stesso.

Per tutto il periodo della cura, all'assicurato è dovuta una indennità giornaliera pari al 70 per cento della retribuzione considerata ai sensi dell'articolo 7 della presente legge con l'integrazione degli assegni familiari di cui al precedente articolo 10.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale potrà richiedere agli Enti di previdenza malattia di provvedere, mediante apposite convenzioni, all'organizzazione dei servizi e alla erogazione delle prestazioni per la prevenzione contro l'invalidità e il recupero degli invalidi.

ART. 14.

Tutti i fondi speciali sostitutivi dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, restano autonomi.

I trattamenti di pensione di cui al comma precedente del presente articolo, non possono essere inferiori a quelli stabiliti nella presente legge per l'assicurazione generale per le pensioni. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro, sentite le Confederazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, si provvederà all'attuazione delle direttive del presente articolo.

TITOLO II.

FINANZIAMENTO

ART. 15.

Al finanziamento dell'assicurazione generale per le pensioni si provvede:

a) con una contribuzione proporzionale alle retribuzioni, a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori;

b) con una contribuzione dello Stato erogata a titolo di:

1) partecipazione proporzionale alla spesa annua della gestione assicurazione generale per le pensioni;

2) copertura della minore entrata conseguente a sgravi contributivi stabiliti in favore di categorie che si trovano in situazione di difficoltà economica;

3) copertura della spesa relativa alla integrazione delle pensioni al livello dei minimi di pensione fissati dalla presente legge;

c) con i trasferimenti di cui all'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

ART. 16.

La spesa annuale dell'assicurazione generale per le pensioni, dedotto l'ammontare della spesa relativa alla integrazione ai minimi di pensione, è ripartita fra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato sulla base delle seguenti quote:

a) 50 per cento a carico dei datori di lavoro;

b) 20 per cento a carico dei lavoratori;

c) 30 per cento a carico dello Stato.

Le misure dei contributi proporzionali alle retribuzioni, derivanti dalla applicazione del comma precedente del presente articolo, sono uniformi per tutte le categorie. Per le categorie che si trovano in situazione di difficoltà economica, le misure predette possono essere ridotte, nella stessa proporzione, sia in favore dei datori di lavoro che dei lavoratori. In particolare, la riduzione del contributo può essere disposta in favore di categorie di lavoratori associati in cooperative o organismi collettivi di lavoro, limitatamente ai soli soci. Alla copertura delle minori entrate conseguenti alla eventuale riduzione del contributo, si provvede ai sensi del numero 2, lettera b), del precedente articolo 15.

ART. 17.

I contributi per l'assicurazione obbligatoria e per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni, vigenti all'entrata in vigore della presente legge, sono sostituiti da un unico contributo.

Nei primi tre anni di applicazione della presente legge, le misure dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori, ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e con particolare riferimento all'ultimo comma di esso, sono stabilite e modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, a seguito di apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La fissazione dei contributi di cui al comma precedente e le variazioni sono stabilite

in relazione al fabbisogno annuale della assicurazione generale per le pensioni.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in accordo con le organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori, per particolari categorie di lavoratori, per località o per l'intero territorio nazionale può stabilire, di anno in anno, retribuzioni convenzionali valide anche ai fini del calcolo della pensione, e periodi di occupazione convenzionali.

ART. 18.

È istituito un fondo di emergenza dell'assicurazione generale per le pensioni.

Al fondo di emergenza di cui al comma precedente sono devolute le riserve dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e gli avanzi e le riserve del fondo per l'adeguamento delle pensioni.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con proprie deliberazioni regola gli accantonamenti al fondo di emergenza, in modo che la consistenza del fondo stesso non superi in ogni caso il 10 per cento della spesa annuale dell'Assicurazione generale per le pensioni, escludendo dal computo il valore degli immobili e delle attrezzature per le esigenze funzionali dell'Istituto. Con deliberazioni dello stesso consiglio di amministrazione, possono essere utilizzate le disponibilità del fondo di emergenza ai fini della copertura delle spese per le prestazioni dell'Assicurazione generale per le pensioni.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, rivaluta i beni mobiliari e immobiliari dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e del fondo adeguamento pensioni.

TITOLO III

ORGANI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ART. 19.

Sono organi dell'Istituto Nazionale per la Previdenza sociale:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) la Giunta esecutiva;
- 4) i Comitati speciali dei fondi e delle gestioni speciali per le pensioni, i comitati spe-

ciali per le altre assicurazioni obbligatorie e per gli assegni familiari;

5) i Comitati provinciali.

ART. 20.

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentite le Confederazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative.

Il Presidente:

a) ha la legale rappresentanza dell'Istituto;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva e può richiedere la convocazione dei comitati di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo precedente della presente legge;

c) fissa l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva e dei comitati convocati su sua richiesta;

d) vigila sulla attuazione delle deliberazioni degli organi dell'Istituto e firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituto stesso.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, può delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio, ad uno dei vice presidenti o, in caso di assenza e di impedimento di costoro, ad un membro della Giunta esecutiva espressamente indicato nella delega.

Il Presidente, sentito il Consiglio d'amministrazione può delegare per l'esercizio di particolari attribuzioni la legale rappresentanza dell'Istituto ai Direttori generali e, per quanto concerne l'attività dell'Istituto nell'ambito di singole zone territoriali, ai direttori delle sedi periferiche o ai sostituti di essi.

ART. 21.

Il Consiglio di amministrazione è composto del Presidente e dei seguenti membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro:

a) 16 rappresentanti dei lavoratori dipendenti e 3 rappresentanti dei pensionati, designati dalle Confederazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative in proporzione alla loro consistenza organizzativa;

b) 16 rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno sei in rappresentanza dei lavo-

ratori autonomi, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali nazionali;

c) 2 rappresentanti del personale dell'Istituto, eletti dal personale stesso;

d) 6 esperti designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

I consiglieri di cui alla lettera d) del presente articolo, partecipano alle riunioni con voto consultivo.

ART. 22.

Il Consiglio di amministrazione:

1) ratifica le elezioni dei membri della Giunta esecutiva;

2) ratifica la elezione dei due vicepresidenti, eletti uno dai consiglieri in rappresentanza dei lavoratori e uno dai consiglieri di cui alla lettera b) del presente articolo;

3) nomina i Direttori generali;

4) approva il regolamento organico del personale;

5) stabilisce i criteri e gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi dell'Istituto;

6) fissa i criteri direttivi per l'applicazione delle leggi e dei regolamenti concernenti l'attività dell'Istituto;

7) delibera sui criteri direttivi per l'impiego dei fondi di tutte le gestioni previdenziali affidate all'Istituto e sulla costituzione e l'impiego delle riserve;

8) delibera l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili, urbani e rustici, nonché l'eventuale permuta dei beni predetti;

9) delibera sui bilanci delle gestioni di tutto l'Istituto, tenendo conto dei pareri e delle proposte dei comitati speciali;

10) propone al Governo le variazioni dei contributi assicurativi, tenendo conto dei pareri e delle proposte dei comitati speciali;

11) propone al governo i miglioramenti delle prestazioni previdenziali, tenendo conto dei pareri e delle proposte dei comitati speciali;

12) delibera su tutte le proposte che gli siano presentate dalla Giunta esecutiva e dagli altri organi dell'Istituto e esercita tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio da leggi, decreti e regolamenti.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce anche su richiesta formale di almeno un quinto dei suoi componenti, che propongono altresì l'ordine del giorno della riunione.

ART. 23.

La Giunta esecutiva è composta dei seguenti membri:

- a) il Presidente;
- b) i due vicepresidenti;
- c) 7 consiglieri eletti nel loro seno dai consiglieri di cui alla lettera a) dell'articolo 21;
- d) 7 consiglieri eletti nel loro seno dai consiglieri di cui alla lettera b) dell'articolo 21. Almeno due di tali consiglieri devono essere eletti tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi.

ART. 24.

La Giunta esecutiva:

- a) predispone le proposte da sottoporre alla approvazione del consiglio di amministrazione relative ai nn. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 dell'articolo 22;
- b) delibera sui programmi di attività, nonché sui singoli provvedimenti per l'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione;
- c) esamina i bilanci di tutte le gestioni dell'Istituto e ne approva le relazioni da sottoporre al consiglio di amministrazione;
- d) esamina e delibera sui ricorsi contro le decisioni dei Comitati provinciali e speciali di cui all'articolo 19;
- e) esercita tutte le altre attribuzioni demandate ad essa da leggi, decreti, regolamenti, nonché dal consiglio di amministrazione.

La Giunta esecutiva si riunisce anche su richiesta formale di almeno un quinto dei suoi componenti, che fissano altresì l'ordine del giorno della riunione.

ART. 25.

Sono istituiti otto dipartimenti. Ciascun dipartimento comprende uno o più servizi centrali dell'Istituto, secondo la deliberazione del Consiglio di amministrazione.

La Giunta esecutiva sovrintende ai dipartimenti a mezzo di otto consiglieri delegati e otto consiglieri delegati aggiunti, i quali svolgono le loro funzioni nei limiti e sulla base delle direttive collegialmente fissate dalla Giunta esecutiva.

Gli incarichi di consiglieri delegati e di consiglieri aggiunti sono attribuiti, per la metà a membri della Giunta esecutiva rappresentanti dei lavoratori dipendenti, e per l'altra metà ai membri della Giunta esecutiva rappre-

sentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi.

I vicepresidenti sono consiglieri delegati di diritto.

ART. 26.

I Comitati provinciali sono composti dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) 8 rappresentanti dei lavoratori dipendenti e 3 rappresentanti dei pensionati, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative, in proporzione alla loro consistenza organizzativa;

b) 8 rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno tre in rappresentanza dei lavoratori autonomi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali;

c) un medico designato dal Ministro per la sanità;

d) 2 esperti designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I membri di cui alle lettere c) e d) del presente articolo partecipano alle riunioni con voto consultivo.

I membri del Comitato di cui alle lettere a) e b) eleggono nel proprio seno il Presidente.

Le funzioni di segreteria dei Comitati sono assolte dalle Sedi provinciali dell'Istituto.

ART. 27.

Il Comitato provinciale:

1) si pronuncia sui problemi relativi alla applicazione delle norme concernenti le assicurazioni obbligatorie entro la circoscrizione della sede provinciale dell'Istituto;

2) consiglia i provvedimenti idonei per coordinare, nell'ambito della circoscrizione, la attività della sede dell'Istituto con le organizzazioni sindacali, con i patronati di assistenza, con gli uffici di collocamento e con le istituzioni locali di mutualità, di previdenza e di assistenza;

3) studia e suggerisce, in relazione alle esigenze locali, le provvidenze adatte a disciplinare la prevenzione e cura della invalidità;

4) formula proposte per l'adeguamento di servizi dell'Istituto alle contingenze locali;

5) delibera in primo grado sui ricorsi degli assicurati o dei loro aventi causa contro i provvedimenti dell'Istituto per negate prestazioni delle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, dell'assicurazione per la tubercolosi e dell'assicurazione per la di-

soccupazione involontaria, e sui ricorsi concernenti in genere, i provvedimenti per l'attuazione delle norme relative alle dette assicurazioni ed al negato riconoscimento dello stato di invalidità agli effetti del diritto agli assegni familiari;

6) delibera sulle domande di composizione in via amministrativa delle contravvenzioni elevate per mancato adempimento di obblighi assicurativi secondo i criteri direttivi dettati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, per la riduzione delle sanzioni civili e per l'applicazione della pena, nei limiti del minimo e del massimo;

7) attua ogni altro compito che sia ad esso affidato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

ART. 28.

I Comitati speciali, di vigilanza, e amministratori, di tutti i fondi e gestioni speciali sostitutivi o integrativi della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché delle altre assicurazioni generali obbligatorie e delle Gestioni speciali per gli assegni familiari, per la integrazione guadagni e per il trattamento di richiamo alle armi, assumono tutti la denominazione di Comitati speciali, così come stabilito al n. 4 dell'articolo 19 della presente legge.

I membri dei Comitati speciali di cui al comma precedente in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato assumono la qualifica di esperti e partecipano alle riunioni con voto consultivo.

I compiti dei Comitati speciali previsti dalle disposizioni vigenti sono uniformati sulla base dei nuovi compiti che la presente legge attribuisce ad essi ed agli altri organi dell'Istituto.

ART. 29.

Il Presidente e i membri degli altri organi dell'Istituto durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati. Allo scadere del quadriennio decadono anche i componenti degli organi dell'Istituto nominati nel corso del quadriennio stesso.

ART. 30.

I Direttori generali partecipano alle riunioni degli organi dell'Istituto, senza diritto al voto, su invito del Presidente.

Il trattamento economico e normativo dei Direttori generali è fissato dal Consiglio di amministrazione.

I Direttori generali dirigono i servizi centrali e periferici dell'Istituto, loro assegnati dal Consiglio di amministrazione, e svolgono le loro funzioni in base alle direttive del Consiglio di amministrazione stesso e della Giunta esecutiva.

TITOLO IV.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 31.

I periodi di iscrizione all'assicurazione generale per le pensioni e ai fondi speciali di pensionamento per i lavoratori dipendenti e autonomi sono cumulabili.

All'assicurato spetta il trattamento di pensione previsto dall'assicurazione generale per le pensioni o quello di altro fondo speciale secondo il periodo di assicurazione relativamente prevalente, salvo il diritto dell'iscritto a fondi speciali, che abbia i requisiti per la pensione previsti dalle disposizioni che regolano i fondi stessi, a scegliere il trattamento del fondo speciale.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti gli organi di gestione interessati, dovranno essere disciplinate le modalità di applicazione e i rapporti finanziati fra le varie gestioni e derivanti dalla norma del presente articolo.

ART. 32.

La pensione è dovuta quando sia accertato il rapporto di lavoro, anche quando non risultino versati i contributi. I contributi non versati si prescrivono dopo 10 anni, da quando erano dovuti. L'accertamento del rapporto di lavoro può avvenire entro un periodo massimo di 10 anni.

Le tecniche per l'accertamento dei periodi di occupazione, della retribuzione e della qualifica, ai fini della determinazione delle posizioni assicurative dei lavoratori, nonché quelle per la riscossione dei contributi, sono stabilite e modificate con deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che decide di intesa con le Confederazioni dei sindacati più rappresentative dei lavoratori. Tali tecniche devono in ogni caso garantire all'assicurato l'effettiva facoltà di controllo della sua posizione assicurativa e di intervento per la correzione degli eventuali errori.

ART. 33.

Le domande di prestazione devono essere decise dall'Istituto entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande stesse.

Ove le domande non vengano decise nel termine stabilito dal precedente comma e contro tutti i provvedimenti concernenti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, l'assicurazione per la tubercolosi e l'assicurazione per la disoccupazione involontaria, nonché contro i provvedimenti riguardanti gli assegni familiari ed i fondi speciali di previdenza, limitatamente al negato riconoscimento dello stato d'invalidità, è ammesso ricorso in via amministrativa al Comitato provinciale.

Contro i provvedimenti dei fondi speciali di previdenza ed in materia di assegni familiari, escluse le controversie previste dal precedente comma, è ammesso ricorso ai Comitati speciali competenti.

Il termine per ricorrere in via amministrativa è di novanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato provinciale o dai Comitati speciali entro i successivi novanta giorni.

Contro i provvedimenti adottati dal Comitato provinciale e dai Comitati speciali è data facoltà agli interessati di ricorrere, in seconda istanza, alla Giunta esecutiva entro 90 giorni dalla data di ricevimento della reiezione del primo ricorso.

Competerà agli interessati l'azione avanti l'autorità giudiziaria anche nel caso in cui essi non abbiano presentato ricorso in via amministrativa in seconda istanza, entro cinque anni dalla data del provvedimento impugnato.

Nel caso sia stato presentato ricorso in seconda istanza, l'azione giudiziaria non potrà essere proposta prima della comunicazione della decisione del ricorso o — nel caso che la decisione non sia stata emessa e comunicata — prima che siano trascorsi novanta giorni dalla presentazione.

Nelle controversie giudiziarie, ove sia necessaria la nomina di un consulente tecnico, le relative spese saranno sempre a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nei casi di soccombenza del lavoratore le spese di giudizio saranno interamente compensate, salvo nei casi di manifesta temerarietà della domanda.

Gli interessi legali delle somme spettanti agli interessati decorrono dalla data di reiezione della domanda o dal 91° giorno dalla data di presentazione della domanda, qualora

questa non sia stata definita entro il termine previsto dal primo comma del precedente articolo.

Gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi a tutte le controversie, sia in sede amministrativa che giudiziaria, aventi per oggetto la materia trattata nella presente legge saranno esenti dalle imposte di bollo e registro e da ogni spesa, tassa e diritti di qualsiasi specie.

ART. 34.

I coloni, i mezzadri e compartecipanti ed i loro familiari tenuti per contratto a prestare la loro opera lavorativa, sono iscritti all'assicurazione generale pensioni e fruiscono dei trattamenti previsti dall'assicurazione medesima, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Tutte le pensioni liquidate in favore di coloni, mezzadri, compartecipanti nonché loro familiari, con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della presente legge, dalla gestione speciale per i coltivatori diretti sono trasferite all'assicurazione generale pensioni e sono adeguate ai sensi degli articoli 6, 8, 9, 10, 11 e 12 della presente legge.

ART. 35.

Il contributo dello Stato per l'integrazione ai minimi di pensione ai sensi dell'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dell'articolo 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e dell'articolo 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è integrato di lire 50 miliardi l'anno per gli esercizi finanziari 1964-65 e 1965-66; di lire 80 miliardi per l'anno 1966-67; e di lire 100 miliardi per l'esercizio 1967-68. Dall'esercizio finanziario successivo a quest'ultimo si applicano le disposizioni previste alla lettera b), n. 3 dell'articolo 15 della presente legge.

Il contributo dello Stato, di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 16, decorre dal 1° luglio 1964.

Limitatamente agli anni 1964-67, alla copertura delle minori entrate conseguenti la riduzione del contributo per le categorie dei lavoratori dell'agricoltura, iscritte all'assicurazione generale per le pensioni, non si provvede mediante contributi dello Stato.

I contributi posti a carico dello Stato dall'articolo 59 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dal decreto legislativo luogotenenziale 6 dicembre 1944, n. 505, e dall'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e

ogni altro contributo a carico dello Stato non previsto dall'articolo 15 della presente legge, sono soppressi.

ART. 36.

Alla spesa annuale, derivante dall'applicazione della presente legge, non coperta dalle entrate per contributi sulle retribuzioni, per contributi dello Stato e per altri titoli, si provvede mediante l'utilizzazione degli avanzi patrimoniali e delle riserve del fondo adeguamento pensioni.

ART. 37.

Alla copertura degli oneri posti dagli articoli 15, 16 e 35 della presente legge a carico dello Stato, in attesa della riforma tributaria, si provvede nel modo seguente:

a) imposta sulle società e sulle obbligazioni: addizionale del 2,25 per cento dell'imposta sul patrimonio;

b) imposta complementare progressiva sul reddito: addizionale del 2 per cento sui redditi da 2 a 10 milioni e del 5 per cento sui redditi oltre i 10 milioni;

c) imposta sulla ricchezza mobile: addizionale del 3 per cento sui redditi superiori ai 5 milioni;

d) imposta sulle successioni e donazioni: addizionale del 5 per cento per successioni e donazioni da 30 a 50 milioni, del 10 per cento da 50 a 100 milioni e del 20 per cento per successioni e donazioni superiori ai 100 milioni;

e) imposta generale sull'entrata: addizionale del 2 per cento sulle merci e sui servizi di lusso, ritenuti non necessari;

f) imposta di registro: addizionale del 3 per cento per registrazioni di atti inerenti a valori superiori ai 10 milioni;

g) imposta di bollo: addizionale di lire 20 sulla imposta di bollo e in surrogazione per tutti gli atti;

h) tasse automobilistiche: addizionale di lire 500 sulle automobili fino a 600 di cilindrata, di lire 1000 per le cilindrature da 601 a 1000, di lire 4.000 per le cilindrature superiori a 1001, di lire 7.000 per le automobili di produzione estera con cilindrata superiore a 1.000;

i) istituzione di una imposta di confine da applicare mediante bollo sulle merci in entrata e nelle seguenti misure:

lire 100 per merci fino al valore di lire 50.000;

lire 200 per merci di valore da lire 50.000 a lire 200.000;

lire 1.000 per merci di valore da lire 200.000 a lire 500.000;

lire 2.000 per merci di valore da lire 500.000 a lire 5.000.000;

lire 5.000 per merci di valore da lire 5.000.000 a lire 10.000.000;

lire 10.000 per merci di valore da lire 10.000.000 a lire 100.000.000;

lire 20.000 per merci di valore da lire 100.000.000 a lire 200.000.000;

lire 50.000 per merci di valore da lire 200.000.000 a 5 miliardi;

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie.

ART. 38.

Entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, a seguito di apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dovranno essere emanate, in conformità dei principi, dei criteri e delle norme della presente legge, disposizioni transitorie e di attuazione, nonché norme intese:

1) a coordinare le vigenti norme sulle assicurazioni sociali con quella della presente legge;

2) a raccogliere in un unico testo le disposizioni che regolano la materia del pensionamento dei lavoratori.

ART. 39.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1964.

Ogni norma di legge o regolamentare in contrasto o incompatibile con le disposizioni, i principi, i criteri e le norme della presente legge è abrogata.